

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

**\${project.denominazione}**  
**\${project.denominazione2}**  
**\${project.frazione}**  
**\${project.indirizzo1}**  
**\${project.indirizzo2}**

#### DIRITTO ANNUALE 2014

##### IMPRESE ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOGGETTI ISCRITTI NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (REA)

Spett.le Impresa, la Camera di Commercio di Asti La informa che l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che:

- le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa;
- gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato IRAP dell'esercizio precedente.

Con nota n. 0201237 del 05.12.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato per l'anno 2014 le misure del diritto annuale determinate per l'anno 2011 dal D.l. del 21 aprile 2011 e il **regime transitorio previsto per le società semplici e le società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, le quali ancora per l'anno 2014 restano tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa.**

#### ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2014

Il versamento deve essere effettuato entro il **16 giugno 2014** con modello di pagamento **F24, da utilizzarsi con modalità telematica** (Entratel, Fisconline, servizio remote/home banking o tramite intermediari abilitati), anche utilizzando in compensazione eventuali crediti vantati per diritto annuale o per altri tributi e/o contributi.

Per versare il diritto annuale, occorre compilare le sezioni del modello F24 come segue:

Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa ( <b>non la partita iva</b> ), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti previdenziali e assicurativi	non compilare
Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: sigla provincia " <b>AT</b> " (compilare le prime due caselle da sinistra) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: <b>3850</b> rateazione: non compilare anno di riferimento: <b>2014</b> importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto indicato nella sezione "Importi" importi a credito compensati: non compilare

Se l'attività economica viene svolta attraverso **unità locali o sedi secondarie in altre province**, si deve altresì compilare un rigo per ciascuna provincia in cui esse sono ubicate riportando come codice ente/codice comune la sigla di tale/i provincia/e, come codice tributo **3850** e come anno di riferimento **2014** (ciò non vale per i soggetti iscritti soltanto nel REA che svolgono la propria attività attraverso unità locali in altre province).

Se in corso d'anno la sede legale viene trasferita in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui la sede legale risulta iscritta al 1° gennaio 2014.

Se si paga entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre maggiorare il pagamento dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, da versare in centesimi con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

Oltre tale termine, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento entro un anno dalla scadenza del termine (per ulteriori chiarimenti consultare il sito internet [www.at.camcom.gov.it](http://www.at.camcom.gov.it)).

In caso contrario sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

IMPORTI			
<i>Imprese iscritte nella sezione speciale</i>	<i>Importo da decreto (A)</i>	<i>Maggiorazione 20% (B)</i>	<i>Importo dovuto (A+B)</i>
<b>Imprese individuali</b>	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 18,00</b>	<b>€ 106,00</b>
<b>Imprese con sede principale all'estero</b>	<b>€ 110,00</b>	<b>€ 22,00</b>	<b>€ 132,00</b>
<b>Società semplici agricole</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>€ 120,00</b>
<b>Società semplici non agricole</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 240,00</b>
<b>Società di cui al comma 2 dell'art.16 del d.lgs. n.96/2001</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 240,00</b>
<b>Soggetti iscritti solo nel REA</b> (persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione <u>e che non esercitano l'attività</u> , associazioni, enti morali, enti ecclesiastici, fondazioni...)	<b>€ 30,00</b>	<b>€ 6,00</b>	<b>€ 36,00</b>

I **soggetti iscritti soltanto nel REA** che esercitano l'attività anche attraverso unità locali/sedi secondarie non devono versare, per esse, alcun diritto aggiuntivo.

Le **imprese che esercitano l'attività economica anche tramite unità locali/sedi secondarie** devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede.

#### Per calcolare l'importo da versare alla Camera di Commercio di Asti:

- le imprese che esercitano l'attività economica **senza unità locali/sedi secondarie**, devono versare l'importo riportato nella colonna Importo dovuto (colonna A+B)

- le imprese che esercitano l'attività economica anche **tramite unità locali/sedi secondarie ubicate in provincia di Asti**, devono calcolare il diritto sommando all'importo da decreto (colonna A), l'importo dell'unità locale (20% dell'importo indicato nella colonna A), arrotondato al 5° decimale, moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere maggiorato del 20% e arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

$$\text{importo sede} + (\text{importo unità locale} \times \text{numero unità locali}) = \text{importo totale da maggiorare e poi da arrotondare}$$

Le imprese che esercitano l'attività economica **anche tramite unità locali/sedi secondarie ubicate fuori dalla provincia di Asti** devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate, un diritto pari al 20% dell'importo da decreto (colonna A), aumentato dell'eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio competente e arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro.

#### ARROTONDAMENTO

Per l'arrotondamento all'unità di euro occorre esprimere l'importo dovuto al centesimo di euro arrotondandolo con metodo matematico in base al 3° decimale (se il 3° decimale è minore o uguale a 4 per difetto, se il 3° decimale è uguale o superiore a 5 per eccesso), e poi procedere all'arrotondamento all'unità di euro (se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi per eccesso, altrimenti per difetto).

#### PEC – AVVISO ALLE IMPRESE

**Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni** (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute:

- consultando il **sito Internet** [www.at.camcom.gov.it](http://www.at.camcom.gov.it) nella sezione riservata al diritto annuale
- rivolgendosi all'**Ufficio Contabilità generale e del personale** - P.zza Medici 8 14100 ASTI (**orario di apertura al pubblico**: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; **telefono**: 0141/535231-232; **e-mail**: [dirittoannuale@at.camcom.it](mailto:dirittoannuale@at.camcom.it))

[#if project.graficoPersonalizzato=1]

[#if project.schedaBz=1]

Um die Berechnung der geschuldeten Jahresgebühr zu vereinfachen, werden an dieses Schreiben die im Handelsregister aufscheinenden Daten des Betriebes beigelegt, welche für die Berechnung ausschlaggebend sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Handelskammern laut Art. 18, Absatz 10 des Gesetzes Nr. 580/1993, abgeändert vom Art. 1, Absatz 19 der gesetzesvertretenden Verordnung Nr. 23 vom 15. Februar 2010 eine Erhöhung der geschuldeten Gebühr um bis zu 20 % beschlossen haben. Die Betriebe, die den Hauptsitz und/oder Betriebseinheiten in anderen Provinzen haben, müssen, nachdem die zu überweisenden Beträge berechnet wurden, dieselben mit den von der jeweiligen Handelskammer festgelegten Prozentsatz, so wie dieser auf der Seite [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) unter „Qual è l'importo“ veröffentlicht wird, aufwerten.

Per semplificare la determinazione dell'importo del diritto

dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#if project.schedaBz=0]

Spett.le Impresa,

per semplificare la determinazione dell'importo del diritto dovuto si allegano i dati dell'impresa necessari per un corretto calcolo dello stesso, così come risultano dai registri camerali.

Si ricorda che alcune Camere di commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto dovuto nei limiti del 20% ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificata dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23. Le imprese che hanno la sede principale e/o unità locali ubicate nelle provincie in esame devono, una volta calcolati gli importi da versare, aumentare gli stessi applicando la maggiorazione stabilita dalla competente Camera di commercio secondo le percentuali pubblicate sul sito [www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/](http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/) alla voce “Qual è l'importo”.

[/#if]

[#list scheda as sc]\${sc.riga}

[/#list]

[#else]

[/#if]